

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 1

Riunita in pubblica udienza il 15 gennaio 2004 e composta dai sig.:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) dr. Domenico Vernacchia | Presidente |
| 2) rag. De Gruttola Giovanni | Giudice |
| 3) geom. Tobia Gerardo RAFFONE | Giudice relatore |
- ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

N°3/04 DEL 15/01/2004 DEP. IL 26/02/2004

nel processo tributario iscritto al numero 795/03 R.G., ad oggetto opposizione avverso avviso di accertamento n.ro RE002TA00154/02 Iva ed Irap anno 1998

T R A

Società Caseificio Costa delle Rose di Riccio s.n.c., nella persona dell'amministratore Riccio Ciriaco rappresentato e di difeso dal rag. Castellano Vincenzo e con questi domiciliato in Ariano Irpino via Fontana Angelica n. 1

RICORRENTE

C O N T R O

Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ariano Irpino, in persona del Direttore p.t., in udienza rappresentato dal dr. Tecce Enrico Maria, dell'Ufficio avvocatile della direzione regionale

RESISTENTE

Alla pubblica udienza odierna, il relatore ha riferito in merito alle richieste delle parti così sintetizzate:

- Per la ricorrente annullare per illegittimità l'atto impugnato con vittoria per le spese.
- Per l'Agenzia delle Entrate rigetto integrale dell'atto di opposizione e conferma della piena legittimità dell'operato dell'Ufficio, vittoria per le spese;

La Commissione si è riservata la decisione ai sensi dell'art. 35, comma 2° del D. Lgs n. 546/1992, riserva sciolta in data 26.02.2004.

Svolgimento del processo

L'Ufficio di Ariano Irpino dell'Agenzia delle Entrate notificò alla società Caseificio Costa delle Rose di Riccio e Scrima s.n.c. l'avviso di accertamento impugnato con cui accertava che i ricavi conseguiti nell'anno 1998 ammontavano a lire 1.285.253.000 con maggiori ricavi di lire 126.826.000 rilevati a tassazione ai fini IVA e IRAP con le relative sanzioni.

La società contribuente nei modi e termini di legge ha impugnato detto provvedimento impositivo.

Con il ricorso si contesta:

1. le presunzioni espresse nell'accertamento sono prive del carattere della gravità, precisione e concordanza, ex art. 2729 c.c.;
2. la ricostruzione per presunzioni non è ammessa in presenza di contabilità regolarmente tenuta;
3. l'accertamento è basato su una arbitraria ricostruzione del volume di affari e delle percentuali di ricarico
4. nel merito. consulenza tecnica di parte, per altro confortata dalle percentuali di resa già adottate del medesimo ufficio per la medesima azienda per l'anno 1984, ricostruisce la realtà economica aziendale che sostanzialmente conferma il dichiarato.

Si chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna dell'amministrazione finanziaria alle spese di giudizio. Con la costituzione l'Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate di Ariano Irpino contesta ogni ex adverso, evidenzia la legittimità del proprio operato uniformato alle disposizioni legislative e per la ricostruzione dei ricavi conferma di aver ritenuto applicabili le percentuali indicate nella metodologia di accertamento, ovvero nel Manuale di Tecnologia Casaria di G. Rossi- Ed agricole 1998. Conclude per il rigetto del ricorso, vittoria per le spese.

Motivi delle decisione

Il ricorso va accolto

In diritto

Il Collegio rileva che gli elementi posti a base della rettifica impugnata, propri della scienza probabilistica, quale la percentuale di resa applicata al latte destinato alla trasformazione, trattandosi di criteri genericamente, non sono idonei a giustificare la rettifica stessa.

Essi non integrano un fatto noto e certo, sul quale poggiare in termini di rilevante probabilità (id quod plerumque accidit) il convincimento del verificarsi del fatto ignoto (entità dei ricavi), e quindi, non possono da soli configurare prova per presunzioni, senza il conforto di altri elementi, sia pure parimenti indiziari (Cass. 19.5.2000 n. 6499; 29.11.2000 n. 15310; 2.9.1995 n. 9265; 17.12.1994 n.

Nel merito Le percentuali adottate nella procedura in esame non integrano un fatto noto e certo: il resistente Ufficio non giustifica l'applicazione di percentuali diverse, già adottata, per la medesima azienda, finalizzate al il medesimo scopo ancorché riferite ad anno diverso da quello in esame. Va osservato che l'impugnato accertamento poggia sull'applicazione degli studi, che, se pur provenienti dal Manuale di Tecnologia Casearia sono propri, come detto, della scienza probabilistica. In quanto tali, non presentano la caratteristica della certezza, non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 54 citato D.P.R., trattandosi di criteri vaghi e generici perché non correlati alla specifica realtà aziendale, sono inadeguati a giustificare, appunto, la rettifica (Cass., sez. I 6.5.1995 n. 4976; 17.4.1996 n. 3603). Al ricorso è allegata relazione di consulenza tecnica di parte redatta dal dr. in chimica industriale Giuseppe Marchionni, che pone in risalto che il procedimento caseario, in termini di resa, della ditta in esame dà risultati diversi da quelli accertati dall'Ufficio.

Viene qua in rilievo il principio d'acquisizione probatoria nel processo tributario delle consulenze di parte: il materiale introdotto dalle parti in giudizio può liberamente essere utilizzato e valutato dal giudice, quale che sia la parte che ha introdotto la prova in giudizio.

Trattasi, dunque, di circostanze e, perché no, fatti indizianti dai quali si può dimostrare le incongruenze dell'accertamento e ne indeboliscono la capacità probatoria della ricostruzione indiretta, in via matematico statistica, del volume d'affare e dei ricavi.

La difesa della resistente Agenzia esibisce in udienza copia della nota emanata dalla direzione per la Campania delle finanze circa la "metodologia di ricostruzione indiretta dei ricavi di aziende operanti nel settore lattiero - caseario con acquisto di latte da imprese". Trattasi di un atto normativo che, però non coglie nel segno: attiene (ancora una volta) a statistiche riferite a caseifici che operano nelle province di Napoli, Caserta e Salerno (non è contemplata la provincia di Avellino), zone in cui è nota (anche a livello nazionale) la produzione di derivati da latte di bufala. Ancora una volta l'Amministrazione finanziaria dimostra di non correlare lo studio alla specifica realtà all'azienda in esame.

Ricorrono giusti motivi per ritenere compensate le spese del presente giudizio.

La Commissione

PQM

La sezione prima della Commissione Tributaria di Avellino definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Riccio Ciriaco nella qualità di amministratore della società Società Caseificio Costa delle Rose di Riccio e Scrima s.n.c. avverso avviso di accertamento n. RE002TA00154/02 per Iva ed Irap anno 1998 accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, compensa le spese.

Avellino il 15 gennaio 2004 – 26.02.2004

Il relatore estensore

Il Presidente